

ALLEGATO 5

LINEE
GUIDA
PER
LA
PREDISPOSIZIONE
DEL
REGOLAMENTO
DEL
SERVIZIO
IDRICO
INTEGRATO



LINEE GUIDA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

INDICE GENERALE

TITOLO I	- NORME PER LA FORNITURA	3
Capitolo I	- NORME GENERALI	3
art. 1	Oggetto e definizioni	3
	Definizioni	
art. 2	Richiesta e condizioni per la fornitura dell'acqua e l'allacciamento alla rete idrica Richiesta di fornitura e/o allacciamento	
art. 3	Punto di consegna, pressione di fornitura e portata massima derivabile	
art. 4	Titolarità del contratto	
art. 5	Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura	. 5
art. 6	Modalità di perfezionamento della richiesta di allacciamento	
art. 7	Durata del contratto di fornitura	
art. 8	Modalità di recesso dal contratto. Riattivazione	5
art. 9	Tipo di utenze	
art. 10	Forniture particolari e speciali	
art. 11	Tariffe	
art. 12	Divieto di subfornitura	
art. 13	Sospensione o revoca della fornitura	
art. 14	Obblighi, responsabilità dell'Utente, divieti	7
art. 15	Interruzioni della fornitura provocate dal congelamento dell'acqua	8
art. 16	Interruzioni e irregolarità del servizio	8
art. 17	Sopralluoghi e verifiche	9
Capitolo I	I - ALLACCIAMENTI – APPARECCHI DI MISURA	10
Capitolo II	I - ALLACCIAMENTI – APPARECCHI DI MISURA Allacciamento	
art. 18	Allacciamento	10
	Allacciamento Collocazione del contatore	10
art. 18 art. 19	Allacciamento	10 10
art. 18 art. 19 art. 20	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà	10 10 10
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione	10 10 10 11 11
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie	10 10 10 11 11
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione	10 10 11 11 11 11
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie	10 10 11 11 11 11
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione	10 10 11 11 11 11
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione Custodia dei contatori	10 10 11 11 11 12 12
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione Custodia dei contatori DIII - ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO Rilevazione dei consumi	10 10 11 11 11 12 12
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione Custodia dei contatori	10101111111212 1313
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 CAPITOLO art. 27 art. 28	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione Custodia dei contatori DIII - ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO Rilevazione dei consumi Contatori multiutenza e promiscui Irregolare funzionamento del contatore Guasti ai contatori ed accessori	10101111111212121313131414
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 CAPITOLO art. 27 art. 28 art. 29	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione Custodia dei contatori DIII - ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO Rilevazione dei consumi Contatori multiutenza e promiscui Irregolare funzionamento del contatore Guasti ai contatori ed accessori Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente	1010111111121213131414
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 CAPITOLO art. 27 art. 28 art. 29 art. 30	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione Custodia dei contatori DIII - ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO Rilevazione dei consumi Contatori multiutenza e promiscui Irregolare funzionamento del contatore Guasti ai contatori ed accessori Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente Consumi eccessivi per rotture all'impianto a valle del contatore	101011111112121313141414
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 CAPITOLO art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31	Allacciamento Collocazione del contatore	10101111111212131314141414
art. 18 art. 19 art. 20 art. 21 art. 22 art. 23 art. 24 art. 25 art. 26 CAPITOLO art. 27 art. 28 art. 29 art. 30 art. 31 art. 32	Allacciamento Collocazione del contatore Proprietà Oneri di costruzione Rinuncia all'esecuzione dei lavori Oneri di manutenzione Disposizioni varie Contatori – Manutenzione Custodia dei contatori DIII - ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO Rilevazione dei consumi Contatori multiutenza e promiscui Irregolare funzionamento del contatore Guasti ai contatori ed accessori Verifica dei contatori a richiesta dell'Utente Consumi eccessivi per rotture all'impianto a valle del contatore	1010111111121213131414141414



TITOLO II - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI		
art. 35	Prescrizioni e collaudi	17
art. 36	Collegamenti di impianti ed apparecchi	17
art. 37	Impianti di pompaggio	
art. 38	Serbatoi	
art. 39	Modifiche	
art. 40	Danni e responsabilità	
art. 41	Vigilanza	
TITOLO	III - NORME PER I E BOCCHE ANTINCENDIO	19
art. 42	Bocche antincendio	
ail. 42	Oneri di costruzione	
art. 43	Modalità di installazione della bocche antincendio	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
art. 43	Tariffa per bocche antincendio	
art. 44	Attivazione e consegna della presa per bocche antincendio	
ait. 45	Attivazione e consegna della presa per bocche antincendio	20
TITOLO I	V - DISPOSIZIONI VARIE	21
art. 46	Identificazione dei dipendenti	21
art. 47	Prescrizioni generali	
art. 48	Sospensione dell'erogazione dell'acqua	
art. 49	Reclami	21
art. 50	Sanzioni	22
art. 51	Applicabilità del diritto - Controversie	22
art. 52	Obbligatorietà	
art. 53	Decorrenza	22
SERVIZIO	DIDRICO INTEGRATO: ACQUEDOTTO	23
Tariffa di	allacciamento	23
TARIFFA	INTERVENTI A PAGAMENTO PRESSO L'UTENZA	23



TITOLO I - NORME PER LA FORNITURA

CAPITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO E DEFINIZIONI

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità di fornitura dell'acqua per gli usi domestici, industriali, agricoli, e assimilabili.
- 2. L'utilizzo per usi domestici è da ritenersi prioritario rispetto ad ogni altro uso. Pertanto, qualsiasi altro tipo di fornitura può essere in ogni momento revocata oppure temporaneamente sospesa, qualora la prosecuzione della fornitura stessa possa recare grave nocumento al servizio di distribuzione di acqua ad uso domestico, senza che ciò possa costituire titolo per risarcimento dei danni.

DEFINIZIONI

Servizio Idrico Integrato È l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e

distribuzione di acqua ad usi civili, e di quelli di fognatura e

depurazione delle acque reflue.

A.T.O. Ambito Territoriale Ottimale. Rappresenta la porzione di

territorio, delimitata in base alla Legge Regionale nº 5 del 27.03.1998, nella quale viene riorganizzata la gestione del Servizio Idrico Integrato. L'A.T.O. denominato "VERONESE" comprende tutti i comuni della provincia di Belluno ad

esclusione di Alano, Quero e Vas.

AATO Autorità d'Ambito Ottimale "VERONESE". È l'Ente preposto

alla programmazione, organizzazione ed al controllo del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'A.T.O., con esclusione di ogni compito di natura gestionale. Si compone di una struttura elettiva, designata dai sindaci e dal presidente della Provincia e da una struttura tecnico-amministrativa formata

nei modi previsti per tutte le Pubbliche Amministrazioni.

Gestore Società alla quale è stata affidata la gestione del Servizio

Idrico Integrato con delibera dell'AATO n°40 in data

27.06.2003

Contatore Apparecchio installato sulla derivazione d'utenza per la

misurazione dei volumi d'acqua erogati.

Allacciamento Tratto di tubazione compreso tra il punto di derivazione dalla

condotta principale ed il contatore; comprende l'insieme di tutte le opere civili e da idraulico atte all'approvvigionamento

idrico dell'utenza.

ART. 2 RICHIESTA E CONDIZIONI PER LA FORNITURA DELL'ACQUA E L'ALLACCIAMENTO ALLA RETE IDRICA

1. Per ottenere la fornitura e/o l'allacciamento alla rete idrica è necessario presentare domanda al Gestore che eroga il servizio, preferibilmente utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Gestore stesso e corredati dalle relative istruzioni per la compilazione e dall'elenco della eventuale documentazione da allegare.



2. Tutta la modulistica necessaria, unitamente alle istruzioni per la compilazione e presentazione della domanda, viene messa a disposizione dalla società B.I.M. Gestione Servizi Pubblici s.p.a. presso i propri sportelli e gli Uffici Comunali appartenenti all'A.T.O. "VERONESE", nonché sul proprio sito internet.

RICHIESTA DI FORNITURA E/O ALLACCIAMENTO

- 1. La domanda di fornitura deve essere inoltrata dal soggetto che utilizza di fatto l'immobile e quindi anche la relativa fornitura d'acqua. Nella domanda, tra l'altro, dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede la fornitura e l'ubicazione dell'immobile.
- 2. Nella domanda di allacciamento dovrà essere specificato il tipo di impiego dell'acqua potabile per il quale si richiede l'allacciamento, l'ubicazione dell'immobile e il diametro della rete interna di distribuzione (esistente o di progetto).
- Per le modalità di perfezionamento delle richieste si rimanda agli artt. 5 e 6.
- 4. Il Gestore si impegna ad accettare ogni richiesta ad esso pervenuta, nei limiti della capacità della rete idrica in gestione e dei propri impianti, assicurando la priorità agli usi di tipo domestico. Qualora la domanda non possa essere accolta a causa dell'inadeguatezza strutturale della rete idrica, o per comprovati motivi tecnici, ovvero quando l'attivazione di un nuovo allacciamento possa causare disservizi alle utenze preesistenti, il Gestore provvederà a sospendere tale richiesta salvo accoglierla successivamente non appena saranno venute meno tutte le condizioni ostative individuate. In entrambi i casi si provvederà ad informare il richiedente fornendogli tutte le indicazioni necessarie.

ART. 3 PUNTO DI CONSEGNA, PRESSIONE DI FORNITURA E PORTATA MASSIMA DERIVABILE

- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 del D. Lgs. N. 31 del 2.2.2001 il punto di consegna coincide generalmente con la posizione del contatore. Per gli allacciamenti esistenti al 31.12.2003, ed il cui stato di conservazione si riveli tale da alterare (in modo continuativo o solo occasionale) le caratteristiche qualitative dell'acqua erogata dalla rete di distribuzione, il Gestore darà tempestiva comunicazione all'utente segnalando la necessità di provvedere alla sostituzione delle tubazioni di allaccio.
- 2. La fornitura dell'acqua è effettuata dal Gestore alla bocca di uscita del contatore, collocato ai sensi del successivo art. 20 alle normali condizioni di esercizio della rete. Il valore minimo di pressione è stabilito in 1 bar
- 3. La portata massima prelevabile non potrà superare il 15% della portata nominale del contatore installato.

ART. 4 TITOLARITÀ DEL CONTRATTO

- 1. L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante la realizzazione di una presa per ciascun'utenza, se possibile, o per ogni singolo fabbricato. L'utenza sarà di norma intestata al reale fruitore del servizio anche se non proprietario dell'immobile o del terreno servito.
- 2. In caso di Amministrazione Condominiale o società, l'utenza potrà essere intestata all'Amministratore o al legale rappresentante della stessa.
- 3. L'intestatario sarà pienamente responsabile nel caso di inadempienze nei confronti del presente regolamento.



ART. 5 MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 1. Per avere diritto alla fornitura, il richiedente, oltre al pagamento del corrispettivo previsto per l'eventuale allacciamento (vedi art. 6) e delle competenze accessorie previste dal presente regolamento, dovrà provvedere alla firma del contratto, documento che impegna il Gestore alla fornitura dell'acqua.
- 2. All'atto della stipula del contratto, il richiedente certifica, nelle forme di legge, la disponibilità dell'immobile in qualità di proprietario o utilizzatore, la regolarità dello stesso in riferimento alle norme urbanistiche vigenti.
- 3. Ad ogni contratto corrisponde l'installazione di un solo contatore.
- 4. All'atto della stipula, l'Utente riceverà una copia del presente Regolamento.

ART. 6 MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DELLA RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO

- 1. Nell'accogliere la domanda di allacciamento il Gestore fisserà un appuntamento per effettuare un sopralluogo sul posto in presenza del soggetto richiedente o di un suo incaricato. Successivamente sarà elaborato e consegnato all'utente un preventivo di allaccio. L'accettazione di tale preventivo costituisce a tutti gli effetti l'ordine per l'esecuzione dei lavori di allaccio da parte del Gestore.
- 2. Di norma, nei casi in cui si rendesse necessario attraversare con le tubazioni la proprietà di terzi, il richiedente dovrà provvedere ad acquisire le relative autorizzazioni dai proprietari dei fondi attraversati, sottoscrivendo un documento in cui dichiara di esserne in possesso. Qualora al richiedente dovessero essere negate queste autorizzazioni, il Gestore si impegna ad elaborare un eventuale tracciato alternativo, o ad attivarsi nei confronti dei confinanti intraprendendo tutte le azioni consentite dalla legislazione vigente al fine di addivenire alla soluzione del problema. Nel corso di tale procedimento, il Comune affiancherà il Gestore in tutte le attività che per legge non potranno essere a lui delegate.
- 3. Una volta ottenuto l'assenso alla costituzione di una servitù di passaggio, questo dovrà conservare validità negli anni, anche in caso di successiva vendita dei terreni attraversati. Il pagamento di eventuali oneri per la servitù delle superfici interessate sono a carico del Gestore.
- 4. Qualora nel preventivo sia previsto il posizionamento del contatore all'esterno dell'abitazione da allacciare, i lavori avranno luogo solo in seguito alla predisposizione del relativo alloggiamento opportunamente coibentato.

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO DI FORNITURA

- 1. Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie o diversa specificazione nei termini contrattuali, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell'anno in cui è stipulata e si rinnoverà tacitamente per tutto l'anno successivo e così di seguito se non sarà disdetta mediante lettera raccomandata o mediante specifica richiesta presso gli sportelli del Gestore, da una delle parti.
- 2. Il tacito rinnovo, si intende fatto in base alle condizioni e tariffe contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso.

ART. 8 MODALITÀ DI RECESSO DAL CONTRATTO, RIATTIVAZIONE

1. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio gli inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Gestore



indicando il recapito per l'invio della chiusura contabile dell'utenza di norma 30 giorni prima indicando la data di effettiva cessazione della fornitura.

- 2. Oltre al consumo rilevato sarà addebitata all'utente l'intera entità della quota fissa.
- 3. In mancanza di tale disdetta, il titolare del contratto resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni implicazione economica o di carattere civile ovvero penale.
- 4. Qualora l'intestatario del contratto in essere risulti irreperibile, la richiesta di recesso potrà essere sottoscritta anche dall'utente che subentra, sotto la sua responsabilità, unitamente alla dichiarazione di avere titolo all'utilizzo dell'immobile.
- 5. In caso di decesso dell'intestatario la disdetta potrà essere presentata da un erede dello stesso, sotto la responsabilità di quest'ultimo. In questa situazione, in caso di inadempienza, i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi accettanti dell'intestatario del contratto.
- 6. La riattivazione del contatore potrà essere fatta esclusivamente dal Gestore, solo dopo che sia stato perfezionato il relativo contratto di fornitura da parte dell'utente che subentra. In difetto di ciò, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali.

ART. 9 TIPO DI UTENZE

- 1. Ai fini dell'utilizzazione restano definiti i seguenti tipi di utenza:
 - a) uso domestico residenti: comprende i consumi esclusivamente domestici dei residenti, pertanto non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive in generale.
 - b) uso produttivo: comprende i consumi degli stabili destinati esclusivamente alle attività commerciali, artigianali, industriali, e servizi, nonché uffici, studi professionali, alberghi, banche, convitti, uso cantiere nei lavori di edilizia e ingegneria civile in genere.
 - c) uso agricolo: comprende i consumi delle latterie sociali, degli usi rurali, e di tutte le attività di lavorazione della terra e dell'allevamento del bestiame, esercitate con regolare partita IVA. Nel caso di uso promiscuo con consumi di tipo domestico l'utenza sarà interamente classificata come al punto 1.
 - d) uso pubblico: comprende tutti gli edifici pubblici sede di Comuni, Provincia, Comunità Montane, gli edifici di proprietà dei suddetti Enti, scuole con esclusione dei convitti, edifici di culto.
 - e) Uso domestico non residenziale: comprende i consumi esclusivamente domestici dei non residenti, pertanto non può essere applicata in caso di utilizzo promiscuo con negozi, uffici, attività produttive in generale.
 - f) uso cantiere: comprende i consumi delle attività di impresa nella conduzione dei cantieri edili
 - g) Utenze sprovviste di contatore: sono quelle utenze che alla data del 01.01.2006 sono ancora sprovviste di contatore
 - h) Ospedali: comprende i consumi delle strutture ospedaliere con esclusione degli uffici e delle sedi amministrative distaccate che rientrano nella categoria Usi produttivi



- i) uso antincendio: per l'alimentazione di idranti, naspi ed impianti antincendio in genere (vedi titolo III);
- j) uso temporaneo e/o occasionale: manifestazioni e sagre

ART. 10 FORNITURE PARTICOLARI E SPECIALI

- 1. Il Gestore si riserva la facoltà di concedere forniture straordinarie e temporanee in casi particolari utilizzando collegamenti provvisori alle bocche antincendio, alle fontane, o ad altre prese esistenti sulla rete.
- 2. La fatturazione dei relativi consumi avverrà successivamente in base a misure dei consumi oppure a valutazioni che saranno svolte caso per caso con criteri di analogia e destinazione d'uso prevalente.

ART. 11 TARIFFE

- 1. Le tariffe di vendita dell'acqua e le modalità di applicazione delle stesse sono determinate secondo quanto previsto dal Disciplinare di gestione del servizio idrico integrato intercorrente tra il Gestore e l'Autorità d'Ambito Ottimale "VERONESE", ed in accordo con la normativa vigente.
- 2. Tutte le tasse, imposte ovvero oneri, comunque imposti per legge o regolamento, inerenti la fornitura ed ai consumi dell'acqua sono a carico dell'Utente ed il loro importo è esposto nelle fatture.
- 3. Per le sole utenze occasionali o temporanee approvvigionabili mediante collegamenti provvisori, prima della stipula del contratto di fornitura è previsto il pagamento di una quota forfettaria giornaliera comprensiva di ogni onere per l'allaccio ed anche per l'eventuale scarico in fognatura (se di tipo domestico o assimilabile), in relazione al diametro della tubazione richiesto.
- 4. Analogamente ed in via transitoria, per tutti gli utenti privi di contatore, la tariffa prevede un canone annuo forfettario distinto per ciascuna tipologia di utenza, e determinato dall'AATO.
- 5. Le tariffe relative agli interventi di allacciamento, riparazione, manutenzione, sostituzione dei contatori, e ad ogni altra attività del Gestore, potranno essere aggiornati con apposito provvedimento dell'AATO nel corso del contratto di fornitura.

ART. 12 DIVIETO DI SUBFORNITURA

1. E' vietata la cessione di acqua a terzi sotto qualsiasi forma. In caso di inadempimento di tale obbligo da parte dell'Utente il Gestore avrà il diritto di risolvere il contratto di fornitura senza obbligo alcuno di preavviso.

ART. 13 SOSPENSIONE O REVOCA DELLA FORNITURA

1. E' vietato utilizzare gli impianti di fornitura dell'acqua per uso diverso da quello richiesto, pena la sospensione immediata della fornitura stessa senza obbligo di alcun preavviso da parte del Gestore e l'eventuale successiva risoluzione del contratto di fornitura.

ART. 14 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE, DIVIETI.

1. All'utente è richiesta tutta la diligenza e le attenzioni necessarie affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti, i materiali e gli apparecchi di proprietà del Gestore installati presso l'utenza stessa.



2. In particolare l'Utente dovrà:

- a) segnalare tempestivamente al Gestore eventuali danni o deficienze di qualsiasi genere sulla condotta a monte del contatore;
- b) ricercare ed eventualmente eliminare immediatamente qualunque guasto sulle proprie condotte a valle del contatore che possa provocare dispersioni d'acqua;
- c) utilizzare tutte le precauzioni necessarie affinché eventuali rotture in un qualunque punto dell'allacciamento non causino danni per allagamenti o altro;
- d) effettuare, l'autolettura dei consumi idrici registrati dal contatore ogni qualvolta gli sia richiesto dal Gestore.
- 3. L'Utente è pertanto responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese per le riparazioni.
- 4. È fatto espressamente divieto di:
 - a) collegare pompe di qualunque natura e tipologia direttamente alla tubazione di allacciamento;
 - b) fare uso dell'acqua potabile per scopi diversi da quelli previsti nel contratto di fornitura.

ART. 15 INTERRUZIONI DELLA FORNITURA PROVOCATE DAL CONGELAMENTO DELL'ACQUA

- 1. L'Utente dovrà porre estrema cura nel proteggere dal gelo tutta la parte di allacciamento a valle del punto di consegna, soprattutto nei tratti dell'impianto maggiormente esposti. In particolare dovrà provvedere alla protezione del gruppo di misura e dell'intero allacciamento mediante adeguati accorgimenti, segnalando tempestivamente al Gestore eventuali danni al contatore.
- 2. In nessun caso il Gestore potrà essere ritenuto responsabile per la mancanza d'acqua causata dal congelamento della stessa e l'utente dovrà provvedere a propria cura e spese allo scongelamento delle tubazioni. Qualora tali operazioni dovessero riguardare anche il tratto di tubazione a monte del gruppo di misura dovrà essere data preventiva comunicazione al Gestore.

ART. 16 INTERRUZIONI E IRREGOLARITÀ DEL SERVIZIO

- 1. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni, limitazioni di fornitura o diminuzione di pressione dovute a causa di forza maggiore quali guasti od incidenti, scioperi, o dovute a particolari esigenze tecniche quali manovre di organi di regolazione, by-pass, ecc.. In nessuno di tali casi il titolare del contratto di fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni. Solamente in caso di interruzione programmata del servizio, il Gestore si impegna a dare preventivo avviso mediante idonee e proporzionate modalità, in funzione del numero di utenze interessate.
- 2. Pertanto, gli utenti che per la natura della propria attività o per qualunque altra esigenza richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva con un'autonomia non inferiore alle 48 ore. Il Gestore dovrà comunque provvedere, con sollecitudine, a rimuovere le cause del disservizio.
- 3. <u>Sovrappressioni</u>: il gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni provocati da aumenti di pressione nella rete di distribuzione provocati da guasti o dall'azionamento di organi di regolazione, sia in manuale che mediante dispositivi



automatici, o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l'Utente non abbia provveduto all'installazione di un riduttore di pressione a valle del contatore ed al mantenimento della piena efficienza del dispositivo.

- 4. <u>Torbidità</u>: il Gestore non assume alcuna responsabilità per l'occasionale presenza di torbidità e depositi nell'acqua erogata, oltre il valore massimo ammissibile, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di guasti sulla rete, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle tubazioni di allacciamento o alla struttura ad albero della rete di distribuzione che per caratteristiche intrinseche non consenta la continua circolazione dell'acqua nelle tubazioni.
- 5. <u>Riparazioni e manutenzioni sulla rete</u>: in seguito alla temporanea interruzione del servizio, nei primi istanti successivi al riempimento delle condotte si potrebbe verificare un'alterazione della trasparenza dell'acqua a causa della movimentazione di depositi all'interno delle tubazioni; in tali casi l'Utente dovrà lasciar fluire l'acqua per alcuni minuti fino al ripristino delle normali condizioni di erogazione, senza per questo pretendere dal Gestore una detrazione dei consumi utilizzati a tale scopo.
- 6. Il Gestore si impegna comunque ad adottare tutte le cautele necessarie per prevenire o comunque limitare i temporanei disservizi di cui ai punti precedenti.

ART. 17 SOPRALLUOGHI E VERIFICHE

1. Risulteranno a carico dell'Utente gli interventi conseguenti a richieste inoltrate al Gestore per verificare cause di inconvenienti nel servizio di erogazione qualora dette cause risultino non imputabili al Gestore stesso.



CAPITOLO II - ALLACCIAMENTI - APPARECCHI DI MISURA

ART. 18 ALLACCIAMENTO

- 1. Si intende per allacciamento l'insieme di tutte le opere civili e da idraulico atte all'approvvigionamento idrico di una o più utenze poste anche in immobili diversi. Fanno parte integrante dell'allacciamento la saracinesca di derivazione stradale, il relativo chiusino, le tubazioni ed il rubinetto di arresto a monte del contatore. Ogni allacciamento, immediatamente a monte del contatore (o dei contatori nel caso di utenze multiple) potrà essere dotato di un attacco filettato da ½ pollice con relativo rubinetto al fine di consentire l'agevole posizionamento di un manometro qualora ritenuto necessario dal Gestore.
- 2. Il Gestore procede all'allacciamento alla rete nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Spetta al Gestore determinare le caratteristiche tecniche e fisiche dell'allacciamento, con particolare riferimento al percorso delle diramazioni ed alla posizione del contatore.
- 4. Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimanga accessibile e ispezionabile.

ART. 19 COLLOCAZIONE DEL CONTATORE

- 1. Ogni allacciamento dovrà essere dotato di un numero di contatori pari al numero di utenze servite.
- 2. Il gruppo di misura si compone delle seguenti parti ordinate da monte a valle:
 - a) rubinetto di arresto di monte;
 - b) contatore con sigillo;
 - c) rubinetto di arresto di valle:
 - d) rubinetto di scarico;
 - e) valvola di ritegno;
 - f) riduttore di pressione.
- 3. Tutti i dispositivi sono obbligatori. É ammesso anche l'utilizzo di singoli apparecchi dotati di più funzioni. Nel caso di edifici esistenti, per comprovate motivazioni tecniche, si potrà derogare alla precedente disposizione.
- 4. Ogni altro apparecchio (ad esempio un filtro), fatto salvo quanto previsto dall'art. 29, potrà essere installato dall'Utente solamente a valle della valvola di ritegno.
- 5. Ogni dispositivo posto a valle del contatore è di proprietà dell'Utente cui spetta ogni onere per l'installazione e la manutenzione.
- 6. Il contatore sarà collocato di norma all'interno delle abitazioni in posizione concordata con il Gestore. Nel caso il contatore debba essere collocato al di fuori dell'edificio, esso verrà posto sul confine di proprietà in apposito pozzetto, o nicchia, adeguatamente protetto dal gelo.
- 7. In particolare, per immobili con due o più utenze di tipo condominiale, l'installazione dei contatori potrà avvenire all'interno di spazi comuni facilmente accessibili, protetti dagli agenti atmosferiche ed in posizioni atte a consentire una facile manutenzione e lettura.

ART. 20 PROPRIETÀ

1. La proprietà degli allacciamenti realizzati a partire dal 1.1.2004 è del Gestore che si riserva la possibilità di utilizzare la parte di allacciamento posta a monte del contatore per



effettuare eventuali nuove derivazioni senza che l'Utente possa richiedere indennizzi di alcun genere.

ART. 21 ONERI DI COSTRUZIONE

- 1. I nuovi allacciamenti saranno realizzati esclusivamente ed integralmente dal Gestore con personale proprio o tramite impresa esterna incaricata, operante secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico approvato dall'AATO, indipendentemente dalla posizione del contatore. All'Utente sarà richiesto un contributo di allaccio fisso per i primi 6 m ed un'eccedenza variabile in funzione del diametro della tubazione, secondo quanto riportato nella tariffa di allacciamento.
- 2. I lavori saranno eseguiti dopo la restituzione del preventivo sottoscritto per accettazione da parte dell'Utente; il relativo pagamento sarà effettuato sulla base di fattura emessa dal Gestore a lavori ultimati. L'importo potrà essere suscettibile di aggiornamento qualora tra la data di accettazione e quella di pagamento intervengano variazioni delle componenti di costo o modifiche ai luoghi di intervento. In tal caso il Gestore è tenuto a sottoporre a nuova approvazione del richiedente il preventivo stesso.
- 3. La richiesta dei lavori e la loro esecuzione, non impegnano il Gestore alla fornitura dell'acqua, che sarà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

ART. 22 RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore addebiterà al richiedente le spese relative alla parte di lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale stesso, nonché i costi di preventivazione, emettendo la relativa fattura, salvo il diritto al pagamento dell'importo eventualmente eccedente.

ART. 23 ONERI DI MANUTENZIONE

- 1. La manutenzione sulle tubazioni di allacciamento fino al contatore compreso sarà effettuata dal Gestore a sua cura e spese, fatta salva la verifica di eventuali danni imputabili a terzi o all'utente stesso.
- 2. Per gli allacciamenti realizzati in data antecedente il 1° gennaio 2004 il gestore si riserva la facoltà di spostare il contatore in posizione conforme alle indicazioni del presente regolamento in relazione alle connesse attività manutentorie.
- 3. Qualsiasi modifica allo stato del terreno privato interessato dalla posa dell'allacciamento e per una fascia di m. 3,00 a cavallo della tubazione, dovrà essere concordata dall'utente con il Gestore.
- 4. Il Gestore non effettua di norma alcun intervento di verifica da eseguirsi a valle del contatore. Potrà in ogni caso derogare a tale disposizione in seguito a richiesta scritta del Utente, sulla base di proprie valutazioni tecniche e di opportunità; tutti gli oneri per tali interventi saranno comunque sempre a carico del concessionario.

ART. 24 DISPOSIZIONI VARIE

- 1. Gli allacciamenti esistenti in derivazione dalla condotta principale comportano la responsabilità in solido delle utenze interessate.
- 2. Il personale tecnico del Gestore ha la facoltà di ispezionare in qualsiasi momento le opere costituenti l'allacciamento e di farle eventualmente modificare qualora ritenga che esse siano di pregiudizio al buon funzionamento dell'impiantistica idraulica. A tale effetto non potrà mai essere negato dall'utente agli incaricati l'accesso alla sua proprietà.



- 3. In particolare, l'utente non potrà impedire al Gestore di effettuare la riparazione di perdite sull'allacciamento, anche nella porzione ricadente su suolo privato.
- 4. Sulla base di comprovati elementi tecnici legati alla vetustà dell'allacciamento, il Gestore potrà procedere al rifacimento integrale dello stesso, addebitando gli oneri tariffari all'utente.

ART. 25 CONTATORI – MANUTENZIONE

- 1. I contatori, salvo quelli esistenti già di proprietà dell'utente, sono di proprietà del Gestore che ne stabilisce il tipo ed il calibro, in relazione alla natura della fornitura ed al consumo presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto.
- 2. Il Gestore, a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, avrà libero accesso ai propri impianti ed al contatore installato entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi.
- 3. Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento; nel caso di variazione di portata per mutate esigenze e/o caratteristiche dell'utenza, il Gestore si riserva di addebitare all'Utente le spese relative.
- 4. Il Gestore potrà concedere lo spostamento del contatore qualora esso si trovi in posizione di difficile accessibilità o in seguito a modifiche effettuate sull'impianto idraulico interno. Qualora però l'impiantistica interna non dovesse presentare sufficienti garanzie di affidabilità ed un buono stato di conservazione, si dovrà preventivamente provvedere alla sostituzione di quanto non idoneo. Gli oneri di spostamento del contatore saranno addebitati all'Utente secondo la vigente tariffa.

ART. 26 CUSTODIA DEI CONTATORI

- 1. L'Utente ha l'obbligo di mantenere sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori.
- 2. Tutti gli apparecchi di misura vengono dotati di apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore. Qualora il personale dipendente del Gestore accerti la manomissione del sigillo, dovrà provvedere all'immediato ripristino dello stesso addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa. La ripetuta rimozione del sigillo, o qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono comunque dar luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto di fornitura.
- 3. Il Gestore può inoltre ordinare in qualsiasi momento lo spostamento di misuratori posti in luoghi non facilmente accessibili ai propri tecnici, e tali lavori dovranno essere sempre consentiti dall'Utente.



CAPITOLO III - ACCERTAMENTO DEI CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

ART. 27 RILEVAZIONE DEI CONSUMI

- 1. Ai fini della determinazione dei consumi l'erogazione del servizio ha inizio dalla data effettiva dell'attivazione del contatore; l'unità di misura utilizzata è il metro cubo.
- 2. L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare al personale della Gestore di gestione l'accesso ai contatori per il rilievo dei consumi. In caso di assenza dell'Utente al momento della lettura, l'incaricato lascerà una cartolina sulla quale l'Utente dovrà riportare i dati dei consumi e successivamente consegnarla o inviarla agli uffici competenti secondo le modalità consentite (posta, fax, e-mail). La lettura dei contatori è normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dal Gestore, che ha comunque facoltà di eseguire letture supplementari di controllo a vantaggio dell'Utente.
- 3. Normalmente, la lettura dei contatori è effettuata due volte all'anno.
- 4. È prevista altresì la possibilità di autolettura dei contatori da parte dell'utente da effettuarsi su apposito modulo lasciato dal personale incaricato ovvero inviato al domicilio dell'utente. Quando richiesta, l'autolettura deve considerarsi obbligatoria. Qualora l'utente accerti degli inconvenienti nella rilevazione dei propri consumi (contatore sporco, vetro rotto, ecc.), dovrà comunque restituire la scheda di autolettura riportando in essa specificatamente quanto riscontrato.
- 5. In caso di accertata impossibilità di rilevare i consumi, sia da parte degli addetti, sia da parte dell'utente, la fatturazione sarà effettuata sulla base della media aritmetica dei consumi regolari del biennio precedente o dell'anno precedente in caso di durata minore. In mancanza di questi elementi, si opererà in base ai consumi medi delle utenze aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato, per il periodo di un anno. Il gestore potrà così effettuare la fatturazione sulla base di tali consumi medi stimati.

ART. 28 CONTATORI MULTIUTENZA E PROMISCUI

- 1. Si intende per contatore multiutenza quello che alimenta più unità immobiliari distinte, facenti parte o meno di un unico fabbricato.
- 2. Nelle abitazioni esistenti, qualora per motivi tecnici non sia possibile la separazione degli impianti idrici interni, è ammessa la presenza di contatori multiutenza. In tale caso, se antecedentemente al giorno 01.01.2004 sono stati sottoscritti più contratti di fornitura relativi allo stesso contatore, i consumi rilevati saranno ripartiti dal Gestore in parti uguali tra le utenze servite, salvo diverse disposizioni contenute nei contratti di fornitura fino alla loro scadenza.
- 3. Per i contatori multiutenza installati successivamente al 01.01.2004, verrà sottoscritto un unico contratto in seguito al quale i consumi saranno addebitati mediante l'emissione di una unica fattura intestata al soggetto che avrà sottoscritto il contratto stesso.
- 4. Per i casi nei quali la multiutenza interessi usi diversi soggetti a diversa tariffazione (contatori promiscui), si procederà ripartendo in parti uguali, salvo diverse indicazioni derivanti dai contratti in essere, applicando a ciascuna utenza la tariffa di competenza.
- 5. I proprietari, qualora provvedano al rifacimento integrale dell'impianto o alla straordinaria manutenzione dello stesso, sono obbligati ad effettuare la separazione delle tubazioni di alimentazione per consentire la posa di un contatore per ciascuna utenza.



ART. 29 IRREGOLARE FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE

- 1. Qualora sia riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione del medesimo, è valutato secondo quanto indicato nell'art. 28.
- 2. Nei casi di manomissione del contatore, da imputarsi all'Utente, ed in carenza degli elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo è determinato dal Gestore sulla base di valutazioni tecniche, riferite alla media di casi analoghi.

ART. 30 GUASTI AI CONTATORI ED ACCESSORI

- 1. La riparazione e l'eventuale sostituzione dei contatori, salvo i casi di danneggiamento per dolo o per colpa dell'Utente, sono a carico del Gestore.
- 2. I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente a mezzo di suoi incaricati.

ART. 31 VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

- 1. Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, il Gestore dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo idonee apparecchiature.
- 2. L'Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento. Della verifica del contatore sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi anche dall'Utente se presente. Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento il Gestore provvederà anche al rimborso o al recupero di eventuali errate fatturazioni. A tal fine saranno presi in considerazione, ai fini della valutazione dell'errore nella fatturazione, i consumi storici dell'ultimo anno o in mancanza di questi elementi i consumi di utenti aventi le stesse caratteristiche dell'Utente interessato per il periodo presunto di mal funzionamento. In ogni caso il contatore sarà sostituito senza onere alcuno a carico del Utente.
- 3. Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti dalle normative in vigore il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente secondo i parametri indicati nella relativa tariffa e fatti salvi eventuali ulteriori oneri non previsti ad ogni modo addebitati sempre all'Utente, a copertura delle spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica.

ART. 32 CONSUMI ECCESSIVI PER ROTTURE ALL'IMPIANTO A VALLE DEL CONTATORE

1. Di norma, è considerato consumo eccessivo un consumo rilevato superiore al 150% del precedente. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati, pur adoperandosi per quanto possibile a segnalare all'Utente tali anomalie.

ART. 33 PAGAMENTO DELL'ACQUA EROGATA E RELATIVE MODALITÀ

- 1. Ogni fornitura di acqua, a qualsiasi titolo avvenuta, è a carico dell'Utente. L'acqua è pagata in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore. La quota fissa sarà fatturata in due rate pertanto il semestre iniziato sarà computato per intero.
- 2. La fatturazione avverrà sempre suddividendo il consumo secondo fasce tariffarie applicate al consumo reale o al consumo presunto, se la fatturazione sarà di acconto nel caso di lettura non esequita.



- 3. La fatturazione, comprensiva degli oneri per fognatura e depurazione se dovuti, è effettuata con periodicità semestrale, modificabile dal Gestore nel corso del contratto, fatta salva la facoltà di fatturazioni supplementari autorizzate dall'AATO.
- 4. La fattura conterrà gli importi dovuti per le seguenti voci:
 - a) quota fissa riferita alla categoria di utenza;
 - b) tariffa di acquedotto sul consumo riferito alla categoria di utenza secondo l'articolazione tariffaria stabilita dall'AATO;
 - c) eccedenze eventuali;
 - d) eventuali indennità di mora e recupero spese generali di esazione;
 - e) tariffe di fognatura e depurazione secondo la tariffa in vigore;
 - f) oneri fiscali.
- 5. La fattura sarà recapitata nel luogo di fornitura o ad altro indirizzo indicato dall'Utente che dovrà provvedere al pagamento integrale secondo le modalità ed i termini indicati nella fattura stessa. Tali modalità e termini potranno variare nel corso del contratto, garantendo in ogni caso un periodo non inferiore a 15 giorni tra la data di emissione ed il termine di pagamento.
- 6. In casi particolari potranno essere effettuate rateizzazioni sull'importo delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali. Il Gestore si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di rateizzazione ed in ogni caso il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal Gestore stesso.
- 7. Il pagamento potrà essere effettuato dall'Utente o dall'Istituto di Credito da questi delegato e regolarmente convenzionato con il Gestore.
- 8. Nessun indennizzo o diminuzione di tariffa spetta inoltre agli utenti per eventuali interruzioni nel servizio di erogazione dell'acqua determinati da eccezionale siccità, da lavori di manutenzione alle opere dell'acquedotto, o per lavori di pubblica utilità, dal gelo o da analoghe cause di forza maggiore.

NORME TRANSITORIE.

- 9. Per tutte le utenze prive di contatore, ma regolarmente allacciate all'acquedotto in data antecedente il 31.12.2003, è previsto in via transitoria il pagamento di un canone annuo forfettario, come indicato nell'art. 11 del presente regolamento, che verrà fatturato in dodicesimi, e pertanto il mese iniziato sarà computato per intero. Per l'installazione del contatore l'Utente dovrà provvedere al pagamento di un contributo fisso iniziale, il cui importo è riportato nella tariffa, nonché alla predisposizione, a sua cura e spese, di idoneo alloggiamento nei termini indicati nel precedente art. 19.
- 10. A tal fine, il Gestore ha predisposto un programma per la progressiva installazione di un contatore presso ciascuna utenza, operando nei tempi più rapidi compatibilmente con l'effettivo numero di contatori di cui sarà accertata la mancanza. Gli utenti non potranno pretenderne l'installazione in tempi diversi da quanto programmato dal Gestore.
- 11. L'Utente ha pertanto l'obbligo di permettere e facilitare al personale del Gestore l'accesso alla proprietà ed al fabbricato nonché di autorizzare l'esecuzione di tutte le opere necessarie alla posa del contatore.

ART. 34 MANCATO PAGAMENTO

1. Qualora l'Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al Gestore l'eventuale rettifica motivandone le ragioni. La relativa domanda in carta semplice deve essere presentata entro il termine della data di scadenza indicata nell'avviso di pagamento. A sua volta il Gestore darà riscontro alla richiesta entro i 30



giorni dal termine previsto per la scadenza dei pagamenti. Se le motivazioni fornite saranno accolte, il Gestore provvederà ad emettere una nuova fattura corretta fissando i termini di pagamento in 15 giorni dalla data di emissione. In caso contrario l'Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine di 15 giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento della sua richiesta.

- 2. In ogni caso, in difetto di pagamento entro la scadenza fissata, anche se il ritardo è dovuto a mancato recapito della stessa per fatto non imputabile al Gestore, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti attraverso l'emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo raccomandata A.R., indicanti le somme dovute e gli ulteriori seguenti importi:
 - a) indennità di mora una tantum pari ad €6,00, oltre alle spese generali di esazione, per ritardati pagamenti fino ad un mese dalla scadenza;
 - b) indennità di mora pari al tasso di interesse legale aumentato di 2 punti percentuali, oltre alle spese generali di esazione, per ritardati pagamenti dopo un mese dalla scadenza:
- 3. fatta salva, se applicabile, la disposizione in tema di interesse per ritardato pagamento prevista dal D.lgs del 9/10/2002 numero 2312.
- 4. In caso di perdurante grave inadempimento da parte dell'Utente nel pagamento delle fatture, decorso il termine previsto nel sollecito, il Gestore ha diritto di procedere alla sospensione della fornitura dell'acqua, previa comunicazione raccomandata A.R. come previsto dall'art. 1565 del Codice Civile, alla risoluzione unilaterale del contratto di concessione, ed al recupero dei crediti tramite riscossione coattiva in unica rata secondo le disposizioni previste dal D.P.R. n° 43 del 28.01.1988.
- 5. L'Utente moroso non può pretendere alcun risarcimento di danno derivante dalla sospensione dell'erogazione rimanendo il Gestore esonerato da ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni a cose o persone che da ciò potessero derivare.
- 6. Per il ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto previamente a pagare le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dal Gestore a tutela dei propri diritti.
- 7. Il Gestore ha pertanto sempre il diritto di suggellare o rimuovere il contatore nel caso di gravi inadempimenti, tra i quali la persistente insolvenza dell'utente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente mediante apertura di rubinetti o rotture di sigilli, salva sempre ogni azione legale al riguardo.



TITOLO II - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

ART. 35 PRESCRIZIONI E COLLAUDI

- 1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua dopo il contatore e la relativa manutenzione sono eseguiti a cura e spese dell'Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia.
- 2. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza del Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti.
- 3. In forza di ciò, qualora l'installazione non fosse ritenuta idonea, il Gestore potrà sospendere la fornitura dell'acqua, previo preavviso scritto o anche in assenza di preavviso qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall'impianto di proprietà dell'Utente.
- 4. Ogni impianto idraulico a valle del contatore dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo nonché di certificato di conformità ai sensi della L. 46/90.

ART. 36 COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

- 1. É severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. É inoltre vietato collegare i tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante.
- 2. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
- 3. L'impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Gestore con apposito giunto dielettrico isolante, e non può essere assolutamente utilizzato come prese di terra per il collegamento di impianti elettrici.
- 4. Qualora l'Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti.

ART. 37 IMPIANTI DI POMPAGGIO

- 1. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera tale da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.
- 2. E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto di pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
- 3. Gli schemi degli impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore che si riserva di prescrivere eventuali modifiche.

ART. 38 SERBATOI

1. Nel caso di accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.



ART. 39 MODIFICHE

- 1. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti.
- 2. Da parte sua l'Utente non potrà apportare alcuna modifica:
 - a) al punto dove si trova collocato il contatore;
 - b) al punto di allacciamento sulla condotta principale.
- 3. In caso di inadempienza il Gestore ha facoltà di sospendere l'erogazione senza che l'Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

ART. 40 DANNI E RESPONSABILITÀ

1. Sono di stretta pertinenza dell'Utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Il Gestore non può essere chiamato in alcun modo a rispondere dei danni che potessero derivare a terzi dagli impianti interni. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad esso non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.

ART. 41 VIGILANZA

- 1. Il Gestore ha sempre diritto di verificare e controllare le opere, le condutture, i misuratori e quant'altro di sua proprietà. Il personale, munito di tessera di riconoscimento, deve pertanto poter accedere agli impianti sia esterni che interni, per le periodiche verifiche di consumo, o per accertare alterazioni e guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, in armonia con quanto previsto dal regolamento e dal contratto.
- 2. In caso di opposizione o di ostacolo il Gestore si riserva il diritto di sospendere immediatamente la fornitura dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto avere luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.
- 3. Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato.



TITOLO III - NORME PER LE BOCCHE ANTINCENDIO

ART. 42 BOCCHE ANTINCENDIO

- 1. Per bocche antincendio si intendono le singole bocche di erogazione degli idranti a colonna, di quelli sottosuolo e dei naspi.
- 2. Per le bocche antincendio deve essere stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello destinato ad altri usi; restano pure distinte per quanto possibile le relative prese di alimentazione.
- 3. L'Utente deve fornire al Gestore lo schema di installazione delle bocche antincendio, provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica agli uffici preposti. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio saranno applicati speciali sigilli. L'Utente avrà il diritto di servirsene esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento, senza dover corrispondere alcuna somma al Gestore per i volumi d'acqua erogati allo scopo.
- 4. Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'Utente dovrà darne tempestiva comunicazione al Gestore entro 24 ore, mediante comunicazione scritta, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.
- 5. Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti da incendio, oppure non fosse stato dato l'avviso tempestivo di cui sopra, il personale tecnico del Gestore provvederà all'immediato ripristino dell'integrità dei sigilli addebitando all'Utente le relative spese secondo quanto espressamente previsto nella tariffa, salvo il maggior danno accertato. É infatti responsabilità esclusiva dell'Utente accertarsi della regolare tenuta dei sigilli per le bocche antincendio di sua competenza.
- 6. Le bocche antincendio degli idranti pubblici, o comunque di uso pubblico, non sono soggette all'apposizione del sigillo. Il Gestore si riserva comunque di intraprendere i provvedimenti che riterrà opportuni per tutelarsi da prelievi abusivi di acqua.
- 7. Il Gestore non si assume inoltre alcuna responsabilità circa la pressione dell'acqua e la portata disponibile al momento dell'uso.

ONERI DI COSTRUZIONE.

- 8. La costruzione della linea ad uso antincendio sarà a totale cura e spese dell'Utente, mentre il Gestore si limiterà ad eseguire con proprio personale o ditta incaricata, il solo attacco alla tubazione principale addebitando i costi previsti dalla tariffa vigente.
- 9. Qualora per motivi di sicurezza ai fini della prevenzione incendi, venga richiesta al Gestore l'installazione di uno o più idranti, collegati alla rete dell'acquedotto e posizionati in suolo pubblico o privato, questi provvederà all'esecuzione dei relativi lavori ponendo ogni onere a carico del richiedente, sulla base di un preventivo appositamente redatto.

ART. 43 MODALITÀ DI INSTALLAZIONE DELLA BOCCHE ANTINCENDIO

1. A valle della presa realizzata dal Gestore l'Utente dovrà provvedere all'installazione di una valvola di arresto. Tale valvola dovrà essere sempre in posizione di "aperto" e la responsabilità di questa condizione ricade totalmente ed esclusivamente sul Utente. Inoltre, al fine di verificare costantemente l'effettiva efficienza dell'impianto, l'Utente dovrà installare, a sue cure e spese, un manometro, munito di rubinetto di intercettazione, sull'impianto interno a valle della valvola.



- 2. In seguito alla richiesta scritta dell'Utente e col pagamento delle spese relative il Gestore consentirà la rimozione dei sigilli per le periodiche operazioni di verifica e collaudo, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto interno.
- 3. Il Gestore si riserva il diritto di far eseguire tutte le opere necessarie, a suo giudizio, per garantire il controllo della presa ed il corretto funzionamento dell'impianto. La determinazione del diametro della presa, il numero di bocche da collocarsi e la loro distanza dalla presa sarà effettuata dal progettista dell'impianto sulla base dei valori forniti dal Gestore relativamente alla pressione mediamente disponibile in rete ed al diametro della condotta principale. Il Gestore si riserva il diritto di concedere un diametro inferiore per la presa, qualora quello richiesto sia ritenuto eccessivo in relazione alla consistenza della rete di distribuzione, senza che per questo possano essergli addebitate responsabilità di alcun genere. In questo caso spetterà solo all'Utente valutare l'eventuale opportunità di realizzare una vasca di accumulo dotata di apposita stazione di pompaggio.

ART. 44 TARIFFA PER BOCCHE ANTINCENDIO

- 1. L'Utente deve versare un canone fisso annuo per la rete antincendio, indipendentemente dal numero di idranti presenti, anche qualora sia installato un contatore a monte della rete stessa. Detto canone è stabilito dall'AATO e sarà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.
- 2. Tutte le bocche antincendio di uso pubblico non sono soggette al pagamento del canone.

ART. 45 ATTIVAZIONE E CONSEGNA DELLA PRESA PER BOCCHE ANTINCENDIO

1. Al momento del completamento dell'esecuzione dell'impianto interno da parte dell'Utente, il Gestore provvederà, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscriversi da parte dell'Utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la posizione, ed il numero delle bocche installate. Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto resta unicamente l'Utente, che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa. Quest'ultimo si riserva comunque il diritto di controllare e verificare in qualunque momento lo stato dei sigilli e a tal fine dovrà avere sempre libero accesso ai punti in cui sono collocate le bocche antincendio, sia all'interno che all'esterno dei fabbricati.



TITOLO IV - DISPOSIZIONI VARIE

ART. 46 IDENTIFICAZIONE DEI DIPENDENTI

1. I dipendenti del Gestore sono muniti di tessera di riconoscimento che, nell'espletamento delle loro funzioni, dovranno esibire a richiesta.

ART. 47 PRESCRIZIONI GENERALI

1. L'Utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che il Gestore ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese, ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

ART. 48 SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DELL'ACQUA

- 1. Oltre ai casi già specificatamente previsti, il Gestore si riserva il diritto di sospendere la fornitura dell'acqua quando:
 - a) l'impianto ed il contatore risultino in posizione non idonea a seguito di modifiche ambientali eseguite senza preavviso e l'Utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore;
 - b) l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi dei consumi non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
 - c) non sia regolarmente pagata la fattura dell'acqua in seguito ad esplicita comunicazione di sollecito;
 - d) quando sia impedito l'accesso al personale del Gestore per la lettura del contatore e per ogni controllo e verifica ritenuti opportuni;
 - e) siano state accertate perdite di acqua o guasti agli impianti;
 - f) siano manomessi i sigilli al contatore; in tal caso l'Utente sarà penalizzato nella misura di un'ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata dal Gestore;
 - g) all'Utente intestatario ne subentri uno nuovo che non abbia eseguito la prescritta voltura del contratto;
 - h) da un periodo superiore ad un anno non esistano misuratori con regolare contratto di fornitura ed in tal caso il Gestore non ha obbligo alcuno di ripristino;
 - i) in ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento.
- 2. In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione della fornitura.

ART. 49 RECLAMI

- 1. L'Utente, salvo diversa espressa indicazione riportata nella domanda di concessione idrica o in una seguente comunicazione, elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell'acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal Gestore.
- 2. Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Gestore per iscritto. Non sono ritenuti validi reclami rivolti verbalmente al personale dipendente. Fanno eccezione le sole segnalazioni tecniche con carattere di urgenza (guasti, perdite ecc.).



ART. 50 SANZIONI

- 1. Senza pregiudizio dell'azione penale nei confronti di chi ha eseguito o fatto eseguire l'installazione di contatori o allacciamenti d'acqua "in diretta" dalla rete idrica in mancanza dell'espletamento dei necessari adempimenti, e comunque per ogni tipo di violazione del vigente Regolamento, il Gestore regolarizza le situazioni sopra citate addebitandone gli oneri conseguenti per intero all'Utente.
- 2. In caso di violazione delle norme contenute nel presente Regolamento il Gestore provvederà ad applicare le sanzioni amministrative nella forma e nei modi stabiliti dall'AATO.

ART. 51 APPLICABILITÀ DEL DIRITTO - CONTROVERSIE

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento sono applicabili le norme e le disposizioni vigenti. Per ogni controversia tra il Gestore e l'Utente è competente esclusivamente il Foro di Belluno.

ART. 52 OBBLIGATORIETÀ

- 1. Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli Utenti.
- 2. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente di averne copia all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo. L'Utente sottoscrive all'atto dell'eventuale preventivo e/o della stipula del contratto una dichiarazione nella quale dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente Regolamento per la concessione dell'acqua e di accettare tutte le clausole in esso contenute.
- 3. Il Gestore si riserva la facoltà di modificare le disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva l'approvazione da parte dell'AATO "VERONESE".

ART. 53 DECORRENZA

- 1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce ogni regolamento comunale precedente ed entra in vigore dalla data della sua approvazione da parte dell'AATO "VERONESE".
- 2. I contratti di concessione dell'acqua sottoscritti dagli Utenti con i singoli Comuni sono da ritenersi automaticamente trasferiti al nuovo Gestore alle condizioni previste dal presente Regolamento, salvo i casi di formale disdetta del contratto in atto.



SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ACQUEDOTTO

TARIFFA DI ALLACCIAMENTO

DIAMETRO ALLACCIO	fino a 2" incluso	da 2"1/2 fino a 4"	oltre i 4"
Contributo di allacciamento fino a 6 metri(1)	€250,00(2)	€ 450,00(2)	sulla base di preventivo analitico(2)
IVA	di legge	di legge	di legge

(1) il contributo di allacciamento comprende i ripristini delle pavimentazioni su suolo pubblico; i ripristini delle pavimentazioni su suolo privato restano a carico del richiedente

(2) contributo comprensivo di posa contatore

Eccedenza per lunghezze superiori a 6 metri € 50,00 + IVA di legge al metro

Spese per il contratto di fornitura

Spese amministrative € 10.33 (marca da bollo)

Posa contatore su allacci esistenti al 31/12/2003

Contributo posa contatore € 150,00

TARIFFA INTERVENTI A PAGAMENTO PRESSO L'UTENZA

TIPOLOGIA INTERVENTO	
Allacciamento	(Euro)
Ricerca perdite a valle del contatore ed esternamente al fabbricato, mediante geofono	43,00
o correlatore (tariffa oraria)	43,00
Sgelatura tubazioni in acciaio (tariffa oraria)	45,00
Riparazione perdite a valle del contatore ed esternamente al fabbricato fino alla	
profondità di 2,0 m (ripristini esclusi) (1)	
fino al diametro DN 50	380,00
per diametri maggiori del DN 50	450,00
Segnalazione tubazioni interrate e chiusini metallici a valle del contatore	40,00
Gruppo di misura a valle del contatore	
Sostituzione rubinetto di arresto	35,00
Riparazione perdita sul rubinetto di arresto	25,00
Controllo e pulizia riduttore di pressione	28,00
Sostituzione guarnizioni	28,00
Sostituzione raccorderia varia (riduzioni, raccordi, nipples, gomiti ecc.)	35,00
Smontaggio e pulizia apparecchiature varie (filtri, valvole ecc.)	28,00
Misuratore	
Rimozione temporanea del contatore per il periodo invernale	25,00
Installazione del contatore dopo il periodo invernale	25,00
Pulizia filtro del contatore	25,00
Sostituzione contatore danneggiato, o per aumento di portata (2)	
diametro DN 10 a turbina	36,00
diametro DN 20 a turbina	38,00
diametro DN 25 a turbina	55,00
diametro DN 32 a turbina	58,00
diametro DN 40 a turbina	100,00



diametro DN 50 a turbina	160,00
diametro DN 65 a mulinello assiale Woltmann	
diametro DN 80 a mulinello assiale Woltmann	420,00
diametro DN 100 a mulinello assiale Woltmann	460,00
sovrapprezzo per emettitore di impulsi	30,00
Sostituzione cristallo contatore	28,00
Sostituzione orologeria contatore	30,00
Spostamento contatore (3)	25,00
Verifica funzionamento contatore (4)	50,00
Installazione contatore per riattivazione utenza	20,00
Installazione contatore per utenze temporanee	30,00
Contributo per installazione di nuovo contatore per utenze precedentemente sprovviste	150,00
di contatore (art. 34 del Reg.) (3)	
Ripristino del sigillo sul contatore	50,00
Prestazioni varie	
Controlli regolare funzionamento (verifica pressione, ecc.) a valle del contatore	
Misura della portata di una bocca di erogazione antincendio mediante tubo di Pitot	
Chiusura temporanea dell'acqua / riapertura	
Riapertura dell'acqua per utenze morose	50,00
Ripristino del sigillo sulle bocche antincendio	
Mano d'opera da idraulico (tariffa oraria) (5)	20,00

I prezzi esposti si intendono al netto dell'I.V.A.

Note:

- (1) per sostituzione di tratti di tubazione o per i ripristini di pavimentazioni di qualunque tipo viene redatto un apposito preventivo;
- (2) senza emettitore di impulsi per telelettura;
- (3) per impianti con l'alloggiamento già predisposto per l'installazione; per interventi che comprendono manodopera e materiali, gli stessi saranno addebitati al costo, oltre alla cifra dello spostamento
- (4) l'importo è dovuto solo se il contatore risulta correttamente funzionante (art. 32 del Regolamento);
- (5) per lavori non espressamente contemplati nelle voci di tariffa, ed esclusa la fornitura dell'eventuale materiale necessario.

L'importo indicato nella tariffa dovrà essere corrisposto per intero anche se l'intervento viene effettuato in occasione della lettura del contatore.